

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1968

(87<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERMANI**

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (2702) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1047,	1049
BOCCASSI . . . . .		1049
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .		1049
FANELLI . . . . .		1049

La seduta è aperta alle ore 12,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Coppo, Di Prisco, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Salari, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Coppi, Fiore, Nencioni e Spigaroli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Cataldo, Santarelli, Picardo e Fanelli.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco, il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Di Nardo e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (2702) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)87<sup>a</sup> SEDUTA (14 febbraio 1968)

gno di legge: « Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come si ricorderà, nella precedente seduta avevamo pressochè ultimato la discussione generale, ma i lavori dovettero essere sospesi in quanto, mancando i pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 11<sup>a</sup> Commissione, non avremmo comunque potuto procedere all'esame e alla votazione degli articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

Nel frattempo, i pareri ci sono stati trasmessi, ed essendo tutti favorevoli non vi è alcun impedimento all'ulteriore corso della discussione.

In particolare, la 1<sup>a</sup> Commissione ha comunicato il suo assenso per la parte di competenza; la 5<sup>a</sup> Commissione ha informato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, mentre l'11<sup>a</sup> Commissione, infine, ha fatto pervenire il seguente circostanziato parere favorevole:

« Il disegno di legge presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'interno, col Ministro del tesoro e col Ministro della sanità, riguardante il trattamento economico dei medici funzionari che dipendono dagli enti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, che la Camera dei deputati ha già approvato, ha due precise finalità, cioè: 1) l'istituzione di una indennità medica di lire 540.000 annue, da erogarsi in 12 mensilità, per i medici di ruolo e non di ruolo, assunti a contratto ed orario pieno, che sono funzionari degli enti predetti; 2) la possibilità di riscattare, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, gli anni di anzianità o di attività professionale che sono richiesti per l'ammissione in servizio.

Premesso che su detta materia è stato concluso il 28 settembre 1967 un accordo sindacale tra i rappresentanti degli enti e quelli sindacali delle categorie interessate, con la

presenza di quelli della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, va rilevato quanto segue. Anzitutto l'istituzione di una indennità medica in favore di medici funzionari di enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale si uniforma ad un criterio riconosciuto equo e già applicato per i medici dipendenti dallo Stato o da enti locali e pubblici; corrisponde a un generico rischio, già ammesso per gli stessi, e ad una peculiare caratteristica di responsabilità nell'attività medica, per cui sono previste anche sanzioni penali. Questa indennità medica è stata già riconosciuta dagli stessi enti che gestiscono le assicurazioni sociali predette ed è già stata elargita sotto la non appropriata denominazione di "indennità di camice". Detta indennità medica non può essere sostitutiva dell'indennità speciale per funzioni tecniche, la quale ha sostituito l'indennità di presenza e che qualifica genericamente la particolare attività di una categoria di dipendenti, compresi i medici, indipendentemente da specifici rischi e particolari responsabilità. Pertanto, l'11<sup>a</sup> Commissione dà parere favorevole all'istituzione della "indennità medica" per i medici funzionari degli enti predetti.

Circa la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, gli anni di anzianità e di attività professionale richiesti come requisiti per l'ammissione in servizio, si può osservare che questa determinazione corrisponde e si uniforma al criterio secondo cui dallo Stato o da alcuni enti locali e pubblici si ammette il riscatto degli anni universitari, sempre che la laurea costituisca un requisito per l'ammissione in servizio. Tale criterio è riconosciuto giusto, perchè i lunghi studi universitari ritardano l'iscrizione alle Casse di previdenza e di quiescenza. Lo stesso concetto è applicabile agli anni di esercizio professionale o di studi di specializzazione prescritti o valutabili per l'ammissione in servizio dei funzionari medici. Non si tratta solo di riscattare anni di servizio o di studi utili o prescritti per l'esercizio di particolari funzioni mediche, ma anche di colmare gli anni di

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)87<sup>a</sup> SEDUTA (14 febbraio 1968)

ritardo nella iscrizione alle Casse di previdenza o di quiescenza, per cui molto spesso non si raggiunge il traguardo dei 40 anni di servizio per poter usufruire del legittimo beneficio dell'ottimale trattamento di quiescenza. È da osservare, però, che il giusto criterio tendente a consentire ai dipendenti dallo Stato, dagli enti locali e pubblici di raggiungere i 40 anni di servizio utile a pensione non è ancora applicato in tutti i casi, tra cui molte situazioni che meriterebbero di essere opportunamente considerate. Di ciò si dovrebbe tenere il giusto conto per l'uniformità dell'estensione delle legittime provvidenze.

Indipendentemente da quest'ultima considerazione, l'11<sup>a</sup> Commissione ribadisce il suo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame ».

Nel corso della precedente seduta la Commissione ha già approvato due ordini del giorno, uno del senatore Di Prisco, l'altro del senatore Coppo.

Oggi il senatore Gatto Simone ne presenta un terzo, di cui do lettura:

« La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

considerato che i particolari rischi e responsabilità connessi all'attività sanitaria negli enti mutualistici si riscontrano egualmente nell'ambito di amministrazioni dello Stato, degli enti locali e dell'ONMI,

invita il Governo ad affrontare il problema della situazione del personale sanitario nell'ambito della pubblica Amministrazione e del riconoscimento del rischio specifico e della responsabilità particolare che comportano i servizi di carattere sanitario ».

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

B O C C A S S I . Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge e all'ordine del giorno del senatore Gatto Simone.

F A N E L L I . Pur favorevole, in linea di principio, all'ordine del giorno del senatore Gatto Simone, penso che la cosa più opportuna che noi possiamo fare oggi sia quella di approvare rapidamente il disegno di legge in discussione, come peraltro mi sembra la Commissione sia intenzionata a fare, all'unanimità. Ritengo, infatti, che ciò creerà le premesse perchè altre categorie possano con fiducia prospettare la soluzione di analoghi problemi a loro più vicini. D'altronde, approvare rapidamente il disegno di legge in esame è un nostro obbligo morale, in quanto il Governo da tempo si era impegnato a risolvere il problema che riguarda i medici dipendenti dagli enti di assicurazione e prevenzione; medici i quali percepiscono stipendi bassissimi di fronte ad altri che, pur gravitando nell'orbita dei medesimi istituti, hanno possibilità di esercitare anche la libera professione e godono perciò di emolumenti notevolmente più alti.

Per queste ragioni sono favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai medici dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta un'indennità medica connessa alla peculiarità ed al rischio delle loro funzioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge sono considerati dipendenti i medici di ruolo e quelli non di ruolo assunti a

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

87ª SEDUTA (14 febbraio 1968)

contratto ad orario pieno per il disimpegno di funzioni che, secondo gli ordinamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate ai medici di ruolo.

*(È approvato).*

Art. 3.

L'indennità medica prevista dalla presente legge è cumulabile con ogni altra indennità, a qualunque titolo corrisposta, ed ha decorrenza dal 1° agosto 1967.

*(È approvato).*

Art. 4.

L'ammontare dell'indennità medica prevista dalla presente legge è unico per tutti i medici indicati al precedente articolo 2 ed è fissato in lire 540.000 annue, da erogarsi in dodici mensilità.

*(È approvato).*

Art. 5.

Gli anni di anzianità e di attività professionale, ove richiesti come requisiti per l'assunzione in servizio, secondo le norme dei regolamenti vigenti in materia negli enti indicati dal precedente articolo 1, possono essere riscattati dagli interessati ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza dei medici di cui all'articolo 2.

I consigli di amministrazione degli enti provvederanno ad assumere le deliberazioni occorrenti per disciplinare il riscatto.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari